

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta all'affidamento del «*Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lombardia e della Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano dell'INPS*»



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica degli Acquisti

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta all'affidamento del «*Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lombardia e della Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano dell'INPS*»

CIG 85070163AF

ART. 1 (DEFINIZIONI).....	4
ART. 2 (STAZIONE APPALTANTE)	7
ART. 3 (PREMESSE)	8
Art. 3.1 (IL SISTEMA)	8
Art. 3.2 (GESTORE DEL SISTEMA)	10
Art. 3.3 (REGISTRAZIONE)	10
Art. 3.4 (COMUNICAZIONI).....	11
ART. 4 (OGGETTO DELL'APPALTO)	12
ART. 5 (IMPORTI A BASE DI GARA)	14
ART. 6 (DURATA DEL CONTRATTO)	16
ART. 7 (OPERATORI ECONOMICI)	16
ART. 8 (CRITERI DI SELEZIONE).....	21
Art. 8 - bis (INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE)	23
Art. 8 - ter (INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI)	25
ART. 9 (DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO).....	25
ART. 10 (GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE E IN TEMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO).....	26
ART. 11 (CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA AVCPASS).....	31
ART. 12 (AVVALIMENTO DEI REQUISITI).....	32
ART. 12-BIS (SOPRALLUOGO)	33
ART. 13 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE).....	34
ART. 14 (CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICO ED ECONOMICA)	38
A. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	38
B. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA	43
C. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA	44
ART. 15 (DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI, CONSORZI, GEIE)	46
ART. 16 (MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE)	49
ART. 17 (SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA).....	54
A. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	54
B. COMMISSIONE GIUDICATRICE	55
C. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	55

D. SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	56
E. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	57
F. DOCUMENTI COMPLEMENTARI.....	57
G. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	58
H. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	60
Art. 18 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO)	60
Art. 19 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)	63
Art. 20 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA)	64
Art. 21 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI).....	65
Art. 22 (LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI)	67
Art. 23 (ULTERIORI PRESCRIZIONI)	68
ART. 24 (DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA)	68
Art. 25 (REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA)	70

Art. 1 (Definizioni)

1. Il presente Disciplinare (come di seguito definito) intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata, i principali requisiti dell'Appalto (come di seguito definito), nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel contratto da stipularsi con l'Affidatario (come di seguito definito).
2. Nel presente Disciplinare sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:
 - «**Affidatario**», «**Aggiudicatario**» o «**Appaltatore**»: il soggetto a cui, a seguito dell'espletamento della Procedura (come di seguito definita), sarà aggiudicato l'Appalto e affidata l'esecuzione del Contratto;
 - «**Amministrazione Aggiudicatrice**» o «**Stazione Appaltante**» o «**Direzione regionale**» o «**Strutture INPS della Direzione regionale**» o «**Istituto**»: i soggetti che acquisiscono il Servizio all'esito dello svolgimento della Procedura, finalizzata all'affidamento dell'Appalto;
 - «**ANAC**»: Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - «**Appalto**»: complessivamente intesa, la prestazione del «*Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione Regionale Lombardia e della Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano dell'INPS*»;
 - «**Authority Virtual Company Passport**» o «**AVCpass**»: il sistema istituito presso l'ANAC, il quale, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, consente:
 - alla Stazione Appaltante (come di seguito definita) l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
 - agli Operatori Economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario richiesti dalla Stazione Appaltante;
 - «**Bando di Gara**»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 71 del Codice e pubblicato ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;
 - «**Capitolato**»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, di cui all'All. 2 – Capitolato Tecnico al presente Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni oggetto dell'Appalto dovranno possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
 - «**Centrale Operativa**»: centrale di controllo collegata alla G.P.G. (come di seguito definita), conforme alle caratteristiche descritte nel Decreto del Ministero dell'Interno 1° dicembre 2010, n. 269;

- «**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., recante «*Codice dei contratti pubblici*»;
- «**Codice dell'amministrazione digitale**» o «**CAD**»: il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;
- «**Consip**»: Consip S.p.A.;
- «**Contratto**»: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell'affidamento dell'Appalto;
- «**DGUE**»: il Documento di Gara Unico Europeo, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016. Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata, contenente le informazioni di cui all'art. 85 del Codice. Il DGUE, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotto esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del D.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018;
- «**Direttore dell'Esecuzione**»: l'esponente della Direzione regionale Lombardia dell'INPS, del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica degli Acquisti dell'INPS, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Tale soggetto rappresenta, altresì, il referente dell'Appaltatore per la trasmissione e la gestione delle Richieste di Fornitura (come di seguito definite). Il Direttore dell'Esecuzione, in particolare, sarà responsabile dell'emissione delle Richieste di Fornitura e dell'approvazione del Piano degli Interventi (come di seguito definito) e supervisionerà l'esecuzione del Contratto, congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- «**Disciplinare di Gara**» o «**Disciplinare**»: il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- «**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante farà riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della relativa procedura di gara, compresi il Bando di Gara, il Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, lo Schema di Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- «**Filiera delle imprese**»: i subappalti come definiti dall'art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del Contratto;

- «**Gestore del Sistema**»: il soggetto deputato alla gestione del Sistema, quale indicato sul sito www.acquistinretepa.it, in quanto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita;
- «**Guardia Particolare Giurata (G.P.G.)**»: soggetto in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata, secondo quanto stabilito dal Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dal Regio decreto 6 maggio 1940, n. 40 e dal Decreto del Ministero dell'Interno 1 dicembre 2010, n. 269;
- «**Obiettivo**»: il sito e/o il complesso di edifici e/o l'edificio e/o la porzione di esso, le sue pertinenze, nonché gli apprestamenti ivi presenti, presso cui l'Appaltatore eseguirà i servizi di vigilanza;
- «**Offerente**», «**Concorrente**», «**Operatore Economico**» o «**Operatore**»: l'Operatore Economico, il raggruppamento di Operatori Economici, il consorzio o comunque l'Operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che partecipa alla procedura e che presenta la propria Offerta ai fini dell'aggiudicazione dell'Appalto;
- «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico («**Offerta Tecnica**») ed economico («**Offerta Economica**»), presentata dall'Operatore Economico ai fini della partecipazione alla Procedura;
- «**PassOE**»: il documento attestante l'effettuata registrazione da parte del Concorrente al sistema *AVCpass*, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso, da parte dello stesso, dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante per la partecipazione alla Procedura;
- «**Piano degli Interventi**»: il documento dettagliato che l'Appaltatore dovrà formare all'esito della Richiesta di Fornitura (come di seguito definita), secondo le tempistiche e modalità fissate nel Contratto. Tale documento dovrà essere sottoposto alla Stazione Appaltante per la sua approvazione, al fine di specificare nel dettaglio i livelli del Servizio;
- «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., al D.P.R. n. 68/2005 e ss.mm.ii. e alle ulteriori disposizioni di attuazione;
- «**Procedura**»: la presente procedura di gara, finalizzata all'affidamento dell'Appalto;
- «**Referente di Struttura**»: il soggetto, individuato dalla Direzione regionale Lombardia in occasione della Richiesta di Fornitura, deputato a interfacciarsi con l'Appaltatore nella gestione operativa dei Servizi erogati nell'ambito di ciascuna Struttura Destinataria (come di seguito definita);
- «**Responsabile dell'Appaltatore**»: soggetto individuato dall'Appaltatore e facente capo allo stesso, destinatario della Richiesta di Fornitura e interfaccia contrattuale unica

dell'Appaltatore verso tutti i soggetti della Stazione Appaltante coinvolti nell'esecuzione dell'Appalto. Il soggetto in questione è responsabile del conseguimento degli obiettivi, qualitativi ed economici, connessi all'esecuzione del Contratto. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, tali da garantire la gestione di tutti gli aspetti del Contratto;

- «**Responsabile del Procedimento**» o «**R.U.P.**»: l'esponente della Direzione Regionale cui competono i compiti, previsti dal Codice e dalle relative disposizioni attuative, relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- «**Richieste di Fornitura**»: le richieste, emesse di volta in volta dall'Istituto verso l'Aggiudicatario, con le quali sono specificamente indicati i Servizi (come di seguito definiti) da eseguire e le relative Strutture Destinatari (come di seguito definite);
- «**Strutture Destinatari**» o «**Strutture**»: tutte le strutture facenti capo, a qualsiasi titolo, all'Istituto e ricadenti nel territorio regionale, ivi compresi gli uffici, le strutture sociali, gli archivi, ecc., presso i quali saranno eseguiti i Servizi;
- «**Servizio**»: complessivamente intesi, i Servizi di Vigilanza e i Servizi Accessori (come di seguito definiti);
- «**Servizi di Vigilanza**»: i Servizi, meglio descritti nel Capitolato, di vigilanza fissa, vigilanza saltuaria in zona, vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza e intervento su allarme;
- «**Servizi Accessori**»: i Servizi di carattere accessorio rispetto a quelli di vigilanza, quali quelli di *Contact Center* e di reportistica, che l'Appaltatore dovrà prestare a completamento ed integrazione dei Servizi di Vigilanza. Il costo dei Servizi accessori è ricompreso nei prezzi unitari offerti;
- «**Sistema**»: il sistema telematico, conforme all'art. 40 del Codice e al Codice dell'Amministrazione Digitale, dettagliatamente descritto nel Disciplinare, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione degli atti della Procedura, di presentazione delle Offerte, di analisi delle Offerte stesse e di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Art. 2 (Stazione Appaltante)

Denominazione Ufficiale: INPS - Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica degli Acquisti dell'INPS;

Sede: Via Ciro il Grande, 21

Telefono: 06.5905.4279 - 4211-8610- 8629

Fax: 06.9506.6966

Indirizzo di posta elettronica: dcrisorsestrumentalicentraleunicaacquisti@inps.it

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

dc.risorsestrumentalcentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it

Profilo di Committente: www.inps.it - Concorsi e gare - Gare- Bandi di gara - In corso

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Roberto Paglialonga

Direzione regionale Lombardia

tel. 02 85621 273

mail: roberto.paglialonga@inps.it

PEC: direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it

Determinazione a Contrarre: n. n. RS30/670/2020 del 30/12/2020

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 85070163AF

Codice Unico di Intervento (C.U.I.): 80078750587202100062

Codice AUSA: **0000247876**

Art. 3 (Premesse)

Con determina a contrarre n. RS30/670/2020 del 30/12/2020, l'Istituto ha deliberato l'avvio della presente Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, volta all'affidamento del «*Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lombardia e della Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano dell'INPS*».

L'Appalto sarà affidato mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del Servizio è la regione Lombardia, codice NUTS ITC4.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Roberto Paglialonga.

Art. 3.1 (Il Sistema)

La Procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto, attraverso l'utilizzazione del Sistema.

La Stazione Appaltante si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (*Application Service Provider*).

Ai fini della partecipazione alla Procedura è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno fornite successivamente;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del CAD;
- c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad *internet* e dotato di un *browser* Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma *software* per la conversione in formato pdf dei *file* che compongono l'Offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip, conforme alle regole stabilite dal CAD e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli Operatori Economici registrati, i Concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

L'Offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema e, quindi, per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

Si precisa, altresì, che ciascun Operatore Economico, per la presentazione dell'Offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo *file*, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di *file* di dimensioni maggiori, si suggerisce il frazionamento degli stessi in più *file*. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun Operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati *file* di dimensioni superiori, si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei Concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla Procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. sarà memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intenderà compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema;
3. il tempo del Sistema sarà il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i *server*, del protocollo NTP, che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi);
4. le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla Procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine dell'autorità giudiziaria o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

5. le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
6. tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema, esonerano Consip, il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malf funzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile, Consip e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la Procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza;
7. qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di registrazione e/o presentazione dell'Offerta, si consiglia di contattare il *Call Center* dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, indicando i dati identificativi dell'Operatore che necessita di supporto e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nei Documenti di gara.

Art. 3.2 (Gestore del sistema)

La Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica degli Acquisti dell'INPS (d'ora in poi DCRSCUA), nella sua qualità di Amministrazione Aggiudicatrice, per la presente procedura si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema, incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema, ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

L'Offerta per la presente Procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

Art. 3.3 (Registrazione)

Per poter presentare Offerta, sarà necessario procedere alla registrazione sul Sistema. La registrazione dovrà essere effettuata - necessariamente - da un Operatore Economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla Procedura in forma associata. La volontà di

partecipare alla Procedura in forma associata sarà esprimibile nella fase di presentazione dell'Offerta e non in fase di registrazione.

La registrazione al Sistema dovrà essere richiesta dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'Operatore Economico. All'esito della registrazione, il Sistema rilascerà una *userid* e una *password*, che costituiranno l'*account* dell'Operatore. L'*account* sarà strettamente personale e riservato e sarà utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del CAD. L'Operatore titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della Procedura. L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'Offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema tramite l'*account* riconducibile all'Operatore Economico. Ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intende, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico che ne è titolare.

L'accesso e l'utilizzo del Sistema, nonché la partecipazione alla Procedura, comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, di tutte le istruzioni presenti nel sito www.acquistinretepa.it e di quanto portato a conoscenza degli Operatori tramite la pubblicazione nello stesso, nonché del contenuto di tutte le comunicazioni effettuate attraverso il Sistema.

Nel caso in cui la violazione delle prescrizioni di cui al periodo precedente sia tale da comportare la cancellazione della registrazione al Sistema dell'Operatore Economico, sarà preclusa la possibilità dell'Operatore di partecipare alla Procedura.

Art. 3.4 (Comunicazioni)

In conformità a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'Operatore Economico, con la presentazione dell'Offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area riservata del Sistema denominata "*Area comunicazioni*", adibita alla ricezione delle comunicazioni inerenti la Procedura.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i Concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di Offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

L'Operatore Economico elegge, altresì, domicilio presso la sede legale e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata - o indirizzo di posta elettronica, se Operatori aventi sede in altri Stati membri - indicati al momento della presentazione dell'Offerta.

Nel caso di indisponibilità del Sistema e, comunque, in ogni caso in cui l'Amministrazione Aggiudicatrice lo ritenga opportuno, la Stazione Appaltante invia le comunicazioni inerenti la

Procedura all'indirizzo PEC - o indirizzo di posta elettronica, se Operatori aventi sede in altri Stati membri - indicato dal Concorrente.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'Offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'Offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'Offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 4 (Oggetto dell'Appalto)

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento del Servizio di Vigilanza (CPV 98341140-8), come meglio dettagliato nel Capitolato di cui all'«*All. 2 – Capitolato Tecnico*» al Disciplinare di Gara, che comprende, in particolare:
 - a) vigilanza fissa;
 - b) vigilanza saltuaria in zona;
 - c) vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza;
 - d) intervento su allarme.
2. Il Servizio comprende, altresì, i Servizi Accessori di *Contact Center* e di reportistica, come meglio dettagliati nel Capitolato di cui all'«*All. 2 – Capitolato Tecnico*» al Disciplinare di Gara.
3. L'Appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, in quanto: (i) le speciali esigenze di sicurezza dell'Istituto, classificato tra i siti con speciali esigenze di sicurezza in base all'Allegato D, Sezione III, punto 3.b.1, del Decreto del Ministero dell'Interno 1° dicembre 2010, n. 269, impongono una gestione unitaria del Servizio, che garantisca il coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee di attività oggetto dell'Appalto e un'efficiente gestione del sistema di monitoraggio e controllo dei Servizi di vigilanza e sicurezza; (ii) la suddivisione e frammentazione dell'Appalto, oltre che a livello

regionale, anche a livello sub-regionale, comprometterebbe il primario obiettivo della sicurezza delle strutture dell'Istituto, per il quale è necessario lo svolgimento di attività non frazionate; iii) le attività di vigilanza e il presidio delle strutture territoriali richiedono un coordinamento pieno ed effettivo non realizzabile unicamente in fase di esecuzione contrattuale.

4. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e della normativa nazionale e in conformità alle disposizioni contenute negli atti di gara, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Operatore Economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo Contratto, l'Aggiudicatario del Contratto di Appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, sempreché tale riassorbimento sia coerente con la propria organizzazione di impresa e avvenga solo nell'ambito delle categorie professionali previste dal nuovo contratto.
5. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato e nello Schema di Contratto, allegati al presente Disciplinare.
6. Il Contratto che la Stazione Appaltante stipulerà con l'Aggiudicatario avrà la funzione di regolamentare l'affidamento del Servizio oggetto dell'Appalto.
7. Il Servizio sarà svolto presso le Strutture INPS della Direzione regionale Lombardia e della Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano, elencate nel documento di cui all'All. 10 - Elenco strutture al Disciplinare.
8. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo. In applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, nell'esecuzione dell'Appalto si applicherà la revisione periodica dei corrispettivi, nei termini e con le modalità di cui all'art. 7-bis dell'All. 1 - Schema di contratto al Disciplinare.
9. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto. In tal caso, l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
10. I Servizi di Vigilanza oggetto della procedura dovranno essere prestati nei termini previsti dal Capitolato, dietro specifiche Richieste di Fornitura che saranno formulate dall'Istituto previa discrezionale e insindacabile valutazione dei propri fabbisogni.

Art. 5 (Importi a base di gara)

1. Il valore complessivo della Procedura, da intendersi quale sommatoria massima delle Richieste di Fornitura previste per l'intera durata del Contratto, è complessivamente e presuntivamente valutato in **€ 11.393.442,62 € (Euro undicimilionitrecentotrecentonovantatremilaquattrocentoquarantadue/62)** IVA esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto, non soggetti a ribasso, pari a **€ 16.560,00 (Euro sedicimilacinquecentosessanta/00)**, IVA esclusa, e al netto dell'opzione di rinnovo e di proroga di cui al successivo art. 6.
2. L'importo è stato stimato sulla base di elementi di tipo statistico, di carattere sia consuntivo (fabbisogno pregresso) che preventivo (fabbisogno prevedibile).
3. Il suddetto importo costituisce il limite massimo entro il quale l'Aggiudicatario si impegna ad erogare il Servizio.
4. Il valore complessivo presunto, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge (ed al lordo degli oneri della sicurezza), di ciascuna prestazione in cui si articola il Servizio, è pari a:

	Tipologia di prestazione	Valore singole prestazioni	Principale (P)/Secondaria (S)
1	Vigilanza fissa	10.750.389,83 €	P
2	Vigilanza saltuaria in zona	305.667,06 €	S
3	Vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza	63.532,04 €	S
4	Noleggio periferica di collegamento	13.476,49 €	S
5	Intervento su allarme	260.377,20 €	S

5. L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.
6. In particolare, il Contratto sarà aggiudicato sulla base del ribasso offerto dal Concorrente, in sede di Offerta Economica, sui prezzi unitari posti a base di gara, di seguito individuati:

	Tipologia prestazione	Prezzi unitari a base di gara (IVA esclusa)
1	Vigilanza fissa	23,00 euro/ora
2	Vigilanza saltuaria in zona	0,60 euro/minuto
3	Vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza	20,00 euro/mese, per Obiettivo

4	Noleggio periferica di collegamento	20,00 euro/mese, per Obiettivo
5	Intervento su allarme	20,00 euro/intervento

7. Il costo dei Servizi Accessori deve intendersi ricompreso nell'ambito dei prezzi unitari indicati al precedente comma.
8. Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto ai prezzi unitari posti a base di gara.
9. La remunerazione dell'Appaltatore avverrà a misura e sarà commisurata ai volumi e alle tipologie di Servizi effettivamente prestati, sulla base dei prezzi unitari offerti.
10. I dati di cui al precedente comma 4 hanno natura meramente indicativa e, pertanto, non sono impegnativi, né vincolanti per la Stazione Appaltante. Pertanto, l'Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Istituto qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantitativi di Servizio inferiori rispetto a quelli previsti nel Capitolato o nella Richiesta di Fornitura.
11. L'Aggiudicatario non potrà vantare alcun compenso in assenza di Richieste di Fornitura da parte della Stazione Appaltante.
12. Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'Appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo è complessivamente e presuntivamente valutato in **€ 14.241.803,27 (Euro quattordicimilioniduecentoquarantunomilaottocentotre/27), oltre IVA.**
13. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto, non soggetti a ribasso, sono pari a **€ 16.560,00 (Euro sedicimilacinquecentosessanta/00)**, IVA esclusa, come meglio descritti nell'All. 9 - Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) al Disciplinare.
14. È, comunque, onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
15. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, i costi della manodopera relativi all'Appalto sono stimati in **9.005.246,23 € (Euro novemilionicinquemiladuecentoquarantasei/23)**, IVA esclusa, calcolati sulla base del costo medio orario indicato nelle tabelle allegate al Decreto ministeriale del 21 marzo 2016, concernente la determinazione costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, nonché sulla base delle stime effettuate nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto attualmente in corso.
16. Le spese relative alla pubblicazione del Bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U.

del 25 gennaio 2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo **presunto** delle spese di pubblicazione è pari a **€ 20.000,00**. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Art. 6 (Durata del Contratto)

1. Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di **48 (quarantotto) mesi**, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell'esecuzione di cui all'art. 9 dell'All. 1).
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a **12 mesi**, naturali e consecutivi, per un importo **€ 2.848.360,65 (Euro duemilioniottocentoquarantaquattromiladuecentoventi/66)**, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante PEC almeno **tre mesi** prima della scadenza del Contratto originario.
3. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la durata del Contratto in corso di esecuzione, nella misura **massima di 12 mesi** e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.
4. L'opzione di cui al precedente comma è attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
5. Durante il periodo contrattuale, l'Affidatario deve garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato.
6. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Art. 7 (Operatori Economici)

1. Sono ammessi alla partecipazione alla Procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 45 del Codice.
2. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della Procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli

affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Istituto può **escludere** gli Operatori in qualunque momento della Procedura.

3. Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non è disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del Codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- la durata della esclusione dalle procedure di affidamento per le fattispecie di cui all'art. 80 del Codice è disciplinata dai commi 10 e 10 *bis* dell'art. 80 medesimo;
- l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante ritiene sufficienti le misure di cui al precedente periodo, l'Operatore Economico non è escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza, in conformità a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 80 del Codice;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del Codice, resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*bis* e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34 *bis*, commi 6 e 7, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- relativamente al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore Economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
 - in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
 - non sono ammessi, altresì, alla Procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'art. 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della Procedura, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante invita, entro un termine non superiore a dieci giorni solari, i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della Procedura non costituisce causa di alterazione della concorrenza;
 - ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.
4. Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del regio decreto medesimo. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di Contratti pubblici tra il momento del deposito della predetta domanda ed il

momento del deposito del decreto di cui all'articolo 163 del precitato regio decreto, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. Ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 110, comma 6, del Codice.
6. È fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla Procedura in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di Operatori Economici, o aggregazione di imprese di rete, ovvero di partecipare alla Procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.
7. È fatto divieto al Concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare Offerta, per la gara medesima, in forma singola o associata.
8. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di Offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione saranno **esclusi** dalla Procedura sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.
9. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lett. c), del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.
10. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del Contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione, fatto salvo il caso in cui il soggetto designato non sia anch'esso un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c). In tal caso anche quest'ultimo è tenuto a indicare in gara il consorziato esecutore per cui concorre.
11. È consentita la presentazione di Offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'Offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di Offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
12. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, in materia di subappalto, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei

soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di Offerta.

13. È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
14. I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g), del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
15. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il Contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione del Concorrente o Offerta. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
16. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel Contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'Appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
17. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, ovvero da

una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

18. Ai fini di cui al precedente comma, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
19. Ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
20. Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-*bis* e 19-*ter* del Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.

Art. 8 (Criteri di selezione)

1. I Concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
2. I documenti richiesti agli Operatori Economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante *AVCpass*, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 3 del Codice, sono irregolari le offerte:
 - che non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nei Documenti di gara;
 - che l'Amministrazione Aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, sono inammissibili le Offerte rispetto alle quali la commissione giudicatrice ritiene sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o che siano in aumento rispetto all'importo a base di gara.
5. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le Offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. In particolare, ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice:
 - a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
 - b) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - c) adeguate capacità tecniche e professionali.

REQUISITI DI IDONEITÀ

6. I Concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

- a) **essere iscritti nel registro della Camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della Procedura.

Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- b) **essere in possesso di apposita licenza di Istituto di vigilanza**, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931, n. 773, al R.D. 6 Maggio 1940, n. 635 così come modificato dal d.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 e dal D.M. 269 del 2010, rilasciata dalle autorità competenti nelle classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi), **livello dimensionale almeno pari a 3 (tre)**, idonea all'esercizio delle attività nell'ambito di tutte le province della **Regione Lombardia**.

Ai fini della partecipazione alla Procedura, si terrà conto altresì della eventuale notifica alla competente Prefettura, da parte del titolare della licenza, dell'istanza di cui all'art. 257-ter, comma 5 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, purché tale notifica sia stata effettuata prima della data di presentazione dell'Offerta. In caso di aggiudicazione, la mancata adozione del provvedimento di estensione, da parte della Prefettura competente, prima della stipula del Contratto, determinerà la decadenza dall'aggiudicazione.

In caso di imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, in alternativa a quanto sopra, i Concorrenti devono essere in possesso dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richieste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività di vigilanza di cui alla Procedura, ai sensi dell'art. 134-bis del R.D. 773/31.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

7. Ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria, i Concorrenti devono dimostrare il possesso di un **fatturato specifico medio annuo** relativo a servizi di vigilanza analoghi a quelli oggetto della Procedura, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando, **non inferiore al valore complessivo annuale presunto dei Servizi di Vigilanza, di cui al precedente art. 5, comma 1, del Disciplinare di Gara**.

Si precisa che la richiesta di un fatturato specifico annuo è stata determinata dalla necessità di consentire la partecipazione alla Procedura ad Operatori Economici in possesso di adeguata solidità economico/finanziaria. Tale requisito costituisce un indicatore idoneo dell'esperienza comprovata e continuativa nel settore della vigilanza armata, in cui operano aziende che in molti casi forniscono una gamma di servizi diversi. Sotto tale profilo, occorre evidenziare che la complessità dell'Appalto, articolato in servizi volti a garantire gli alti livelli di tutela e sicurezza richiesti dal D.M. n. 269/10 e ss.mm.ii., impone di selezionare, attraverso la

presente Procedura, un Operatore Economico dotato di una esperienza idonea a garantire un livello di Servizio adeguato.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

8. Ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, i Concorrenti devono:
 - a) presentare un **elenco dei contratti aventi ad oggetto servizi di vigilanza analoghi** a quello oggetto della Procedura, eseguiti negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
 - b) aver eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara, **almeno 2 (due) contratti aventi ad oggetto servizi di vigilanza analoghi, ciascuno di importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo di cui al precedente art. 5, comma 1, del Disciplinare di Gara.**
9. Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti commi 7 e 8 si precisa che i medesimi vengono richiesti, ai fini della partecipazione alla Procedura, per poter consentire all'Istituto l'individuazione di un Operatore in grado di far pienamente fronte alle esigenze di sicurezza sottese all'Appalto in questione.
10. Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato mediante compilazione dell'All. 4 – Schema Documento di Gara Unico Europeo – DGUE al Disciplinare di Gara e mediante la dichiarazione integrativa di cui all'All. 5 – Schema di Dichiarazione integrativa del Concorrente al Disciplinare di Gara, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
11. I requisiti di cui sopra sono altresì comprovati con le modalità indicate al successivo art. 15, nella parte relativa ai *“documenti complementari”*.
12. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato sono rapportati al periodo di attività.
13. Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice, l'Operatore Economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste dalla Stazione Appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Stazione Appaltante.
14. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, i Concorrenti possono far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata all'art. 11 del presente Disciplinare, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell'ambito della *“Busta A – Documentazione Amministrativa”*.

Art. 8 - bis (Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE)

1. I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
3. Ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
4. Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente **art. 8, comma 6, lett. a)**, deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
5. Il requisito relativo al possesso della **licenza di Istituto di vigilanza** di cui al precedente **art. 8, comma 6, lett. b)**, deve essere posseduto, per le province ove si svolge il Servizio e per un livello dimensionale graduato rispetto al rispettivo ambito territoriale da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
6. Il requisito relativo al **fatturato specifico** di cui all'**art. 8, comma 7**, deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel suo complesso, fermo restando che l'Operatore mandatario dovrà possedere i predetti requisiti in misura maggioritaria.
7. Il requisito relativo all'**elenco di servizi analoghi** a quelli oggetto di affidamento di cui al precedente **art. 8, comma 8, lett. a)**, deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel suo complesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 83, comma 8, del Codice.
8. Con riferimento al requisito di cui all'**art. 8, comma 8, lett. b)**, relativo all'**esecuzione di almeno 2 (due) contratti aventi ad oggetto servizi di vigilanza analoghi, ciascuno di importo non inferiore al 10% (dieci per cento)** dell'importo di cui al precedente art. 5, comma 1, del presente Disciplinare di Gara, si specifica che almeno uno dei predetti contratti deve essere eseguito dalla mandataria.
9. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi criteri di selezione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Art. 8 - ter (Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili)

1. I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i criteri di selezione di cui al precedente art. 7, nei termini di seguito indicati.
2. I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente **art. 7, comma 6, lett. a) e lett. b)**, devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
3. Con riferimento ai requisiti di cui al precedente art. 7, commi 7 e 8, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del Codice, ai sensi del quale i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

Art. 9 (Disciplina del soccorso istruttorio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, in caso di **mancaanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE**, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica e Tecnica, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine congruo, **non superiore a 10 (dieci giorni solari)**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso** dalla gara.
5. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla Procedura;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'Offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'Offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del Servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) è sanabile.
6. Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 10 (Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione del Contratto)

1. L'Offerta è corredata da:
- a) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dell'Appalto a base di gara, salvo quanto previsto ai successivi commi 13 e 14 del presente articolo;
 - b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il Concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'Aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. Sono fatti riconducibili all'Affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Contratto.
4. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.
5. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
6. La cauzione, ai sensi del comma 2 dell'art. 93 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:
 - a) in contanti, nel rispetto del limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., con bonifico, in assegni circolari, con versamento su uno dei conti correnti intestati all'INPS presso le agenzie o filiali degli istituti di credito di cui all'allegato *sub* 8 al presente Disciplinare;
 - b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante;
 - c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

7. Gli Operatori, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>
8. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
 - a. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - b. essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla Gara ovvero, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo Consorzio;
 - c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";

- d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'Offerta;
 - e. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - f. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - g. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - h. riportare l'autentica della sottoscrizione del garante, oppure, in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sottoscrittore che attesti il potere di impegnare il fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.
9. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari ad impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del CAD, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali ultimi casi, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD);
 - duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 *bis* del D.Lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
10. In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il Concorrente deve comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto, ove il Concorrente risultasse aggiudicatario.
11. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'Offerta e della garanzia

fideiussoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'Offerta.**

12. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto:

- del 50% agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, anche nei confronti delle micro-imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

oppure

del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

- del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:

un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1,

oppure

un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

13. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:

- del *rating* di legalità e del *rating* d'impresa;
- dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;

- della certificazione *social accountability* 8000;
 - della certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;
 - di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
14. Per fruire delle riduzioni di cui al precedente comma 13, il Concorrente segnala e documenta nell'Offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità descritte nei seguenti commi 15 e 16.
15. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b. in caso di partecipazione in Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
16. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola impresa raggruppata/consorzata/riunita/aderente alla rete oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del Consorzio e/o delle consorziate.
17. Verso i Concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria è svincolata contestualmente alla comunicazione di non aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice.
18. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del Codice.
19. È obbligo dell'aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante.
20. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore deve costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

21. Prima di dare inizio all'esecuzione del Contratto, inoltre, l'Appaltatore deve dotarsi di idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (R.C. Terzi, R.C. Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che l'Appaltatore stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente Contratto.
22. La polizza R.C.T. dovrà prevedere un massimale per sinistro pari a € 7.000.000,00 (euro settemilioni/00), mentre la polizza R.C.C. dovrà prevedere un massimale per sinistro pari a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).
23. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'Offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 20 del CAD, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
24. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
25. Non è sanabile – e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 11 (Contribuzione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione e ricorso al Sistema AVCpass)

1. Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'A.N.AC. I Concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n. 1197 del 18 dicembre 2019, nella misura di **€ 200,00 (Euro duecento/00)**.
2. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell'ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procede all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla Procedura, attraverso

l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'ANAC, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione dell'ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

3. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema *AVCpass*, è tenuto a registrarsi al sistema *AVCpass* accedendo all'apposito *link* sul portale ANAC (Servizi ed accesso riservato – *AVCpass*) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il *PassOE* per la Procedura. Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
4. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla Procedura da parte di Concorrenti non registrati al sistema *AVCpass*, la Stazione Appaltante provvede, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta registrazione.
5. Si precisa che, in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, il Concorrente deve allegare anche il *PASSOE* relativo all'impresa ausiliaria.

Art. 12 (Avvalimento dei requisiti)

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla Procedura, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 80 e per i requisiti di idoneità professionale.
3. La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'Operatore intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. Essa impone all'Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante **esclude** il Concorrente ed escute la garanzia, in conformità a quanto previsto dall'art. 89, comma 1, del Codice.
4. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
5. In relazione alla Procedura non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

6. Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'Appalto posto a base di gara.
7. Il Contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla Procedura, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
8. La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto, con le modalità previste dall'art. 89 del Codice e dallo Schema di Contratto.
9. In qualunque fase della Procedura sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di gara o la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al Concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Concorrente, la dichiarazione integrativa e il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla Procedura.
10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta.
11. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
12. il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Art. 12-bis (Sopralluogo)

1. Ciascun Concorrente avrà la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi presso i siti di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi.
2. I sopralluoghi potranno essere effettuati, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **12 febbraio 2021**, previo appuntamento da concordare con la Direzione regionale Lombardia, scrivendo all'indirizzo risorsestrumentali.lombardia@inps.it

3. La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell'Operatore Economico: nominativo del Concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
4. Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai Concorrenti con almeno **3 (tre)** giorni di anticipo.
5. Ciascun sopralluogo potrà essere effettuato dal Legale Rappresentante e/o dal direttore tecnico (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) e/o da persona appositamente incaricata dal Legale Rappresentante dell'impresa munita di delega da quest'ultimo sottoscritta e di copia del documento di identità del delegante. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo deve altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità.
6. Il soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più Concorrenti.
7. Ciascun Operatore potrà effettuare il sopralluogo mediante n. 2 persone al massimo.
8. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi Operatori Economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
9. In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli Operatori Economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa, l'Operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
10. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'Operatore Economico consorziato indicato come esecutore.
11. Nel caso di richiesta di effettuazione, le attività di sopralluogo saranno svolte con modalità compatibili con le prescrizioni derivanti dall'applicazione dei protocolli di contenimento della diffusione dell'epidemia SARS-COV2.
12. Stante la non obbligatorietà del sopralluogo, in caso di effettuazione non sarà rilasciata alcuna attestazione.

Art. 13 (Modalità di presentazione delle Offerte)

1. I documenti di Offerta dovranno essere trasmessi esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema.

2. Nei casi in cui il Disciplinare richieda l'apposizione di una sottoscrizione su un documento, la stessa dovrà avvenire con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del CAD.
3. L'Offerta deve essere fatta pervenire dal Concorrente all'Amministrazione Aggiudicatrice attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 04 marzo 2021 come indicato al punto IV.2.2) del bando di gara**, pena l'irregolarità dell'offerta e, comunque, la sua irricevibilità.
4. L'ora e la data esatta di ricezione delle Offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
5. Si precisa che, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle Offerte, la Stazione Appaltante adotta i necessari provvedimenti, al fine di assicurare la regolarità della Procedura, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle Offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle Offerte inviate. È consentito agli Operatori Economici che hanno già inviato l'Offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sul sito *internet* della Stazione Appaltante.
6. L' "**OFFERTA**" è composta da:
 - A – **Documentazione amministrativa;**
 - B – **Offerta tecnica;**
 - C – **Offerta economica.**
7. Il Concorrente deve produrre la documentazione di cui sopra tramite il Sistema, nelle varie sezioni ivi previste, sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Documento	Sezione del Sistema
Documentazione Amministrativa	Sezione
Domanda di partecipazione Procure	Domanda di partecipazione alla gara Eventuali procure
DGUE concorrente	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
Dichiarazione integrativa del Concorrente al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti	Dichiarazione integrativa del Concorrente
DGUE dell'ausiliaria	Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie
Dichiarazione integrativa al DGUE dell'ausiliaria e ulteriori dichiarazioni rilevanti – Contratto di avvalimento	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi

F23 attestante il pagamento del bollo	Comprova imposta di bollo
Garanzia provvisoria e impegno	Cauzione provvisoria e documentazione a corredo
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione
Documento attestante il pagamento del contributo CIG	Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
Passoe Concorrente – (Eventuale ausiliaria)	Passoe
Offerta tecnica	Sezione
Relazione tecnica	Relazione tecnica
Dichiarazioni per segreti tecnici	Eventuale documentazione coperta da riservatezza
Offerta economica	Sezione
Offerta economica (generata dal Sistema)	Scheda – Componente economica
Schema di offerta economica (all. 7)	Schema di offerta economica

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla Procedura, la presentazione dell'Offerta deve avvenire attraverso l'esecuzione di passaggi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'Offerta si compone (Documentazione amministrativa, Offerte Tecniche e Offerte economiche).

Si raccomanda di inserire gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla Procedura.**

Ai fini della corretta presentazione dell'Offerta, si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'Offerta che siano in un formato diverso dal .pdf, dovranno essere convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'Offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'Offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passaggi procedimentali devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Il Concorrente dovrà garantire la coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in Offerta. In caso di discordanza tra il contenuto dell'offerta economica generata a sistema su piattaforma ASP e quello riportato nello schema di offerta economica allegata dall'operatore in via telematica è da considerare prevalente quanto contenuto nell'offerta generata dal sistema.

È sempre possibile modificare i passaggi procedimentali precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del Concorrente aggiornare costantemente il

contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'Offerta.

L'invio dell'Offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizza una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'Offerta e dei documenti che la compongono e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'Offerta medesima.

La presentazione dell'Offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del Concorrente, il quale assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'Offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Consip, del Gestore del Sistema e della Stazione Appaltante, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Concorrente esonera Consip, il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti ritenuti necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

8. Si precisa che:

- l'Offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il Concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'Offerta, chi ha presentato un'Offerta può ritirarla; un'Offerta ritirata equivale ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta Offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle Offerte, nonché Offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

9. Il Concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'Offerta, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo Concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario, che restano, in ogni caso, inalterati.

10. Oltre a quanto previsto nel Disciplinare, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti nel Sistema e nelle pagine *internet* relative alla procedura di presentazione dell'Offerta.

11. Il Concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) deve, in sede di presentazione dell'Offerta, indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una

password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che consente ai soggetti indicati di prendere parte, nei limiti della forma di partecipazione indicata, alla compilazione dell'Offerta.

12. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (ad es., DGUE, Dichiarazione integrativa del Concorrente, Offerta Tecnica, Offerta Economica, ecc.) devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del Concorrente o da altro soggetto munito del potere di impegnare l'impresa. **In tutti i casi in cui la documentazione sia sottoscritta non dal legale rappresentante ma da altro soggetto munito del potere di impegnare l'impresa, deve essere prodotta copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., del documento di attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore.**
13. La Dichiarazione integrativa del Concorrente e le Dichiarazioni integrative dell'ausiliario, nonché il DGUE, devono essere redatte preferibilmente mediante i modelli allegati al presente Disciplinare di Gara. In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore Economico, le suddette dichiarazioni dovranno comunque contenere tutti gli elementi riportati nei predetti modelli allegati al Disciplinare.
14. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
15. In caso di Concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
16. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.
17. L'Offerta vincherà il Concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.
18. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle Offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante può richiedere agli Offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'Offerta sino alla data che sarà indicata e di prolungare la validità della garanzia provvisoria fino alla medesima data, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla Procedura.

Art. 14 (Contenuto della documentazione amministrativa, tecnica ed economica)

A. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La documentazione amministrativa deve contenere i documenti di seguito indicati:

a) **Domanda di partecipazione:** la domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'All. 3 – Domanda di partecipazione al Disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- i) il Concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete e GEIE);
- ii) in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete e GEIE, il Concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- iii) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii. in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 deve avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del Concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, C.F.);
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Centrale, Via Ciriaco De Mita, n. 21, C.F. 80078750587);
- del codice ufficio o ente (campo 6: Ufficio o ENTE con codice TNL relativo all'Ufficio delle Entrate di Roma/codice TJT); del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Procedura di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lombardia e della Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano dell'INPS").

A comprova del pagamento effettuato, il Concorrente deve far pervenire alla Stazione Appaltante, entro il termine di presentazione dell'Offerta, attraverso il Sistema, copia informatica dell'F23.

Qualora il pagamento dell'imposta di bollo sia effettuato in modalità *online* il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla Procedura.

In caso di partecipazione di Operatori plurisoggettivi, il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi, solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete, dall'organo comune/mandataria.

b) **Documento di Gara Unico Europeo:** il Concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, di cui all'All. 4 – Schema Documento di Gara Unico Europeo al presente Disciplinare, secondo quanto di seguito indicato.

Il Concorrente compila il DGUE nelle seguenti parti: Parte I, Parte II (in caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C; in caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D, ad eccezione della parte riferita all'indicazione della denominazione dei subappaltatori proposti), Parte III, Parte IV, Parte VI.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprendente:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
 - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
 - membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza,

nelle società con sistema di amministrazione dualistico;

- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, dovranno essere riferite anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

È comunque onere dell'Offerente, qualora il legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. I), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati;

- c) **Dichiarazione integrativa del Concorrente:** la dichiarazione deve essere presentata sulla base del modello di cui all'All. 5 - Schema di dichiarazione integrativa del Concorrente, mediante il quale il Concorrente accetta incondizionatamente tutte le clausole riportate nel bando di gara, nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati, e fornisce tutte le ulteriori informazioni ivi richieste, in conformità alla normativa vigente;

- d) **in caso di ricorso all'avvalimento**, il Concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
- i. DGUE, sottoscritto con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - ii. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Appalto, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente (già contenuta nel *form* All. 6 – Schema di dichiarazione integrativa dell'impresa ausiliaria);
 - iii. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (già contenuta nel *form* All. 6 – Schema di dichiarazione integrativa dell'impresa ausiliaria);
 - iv. originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'Appalto. Si ricorda che il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
 - v. PASSOE dell'ausiliaria;
- e) nel solo caso di ricorso al **subappalto**, la seguente documentazione:
- i. **la dichiarazione di subappalto**, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b), del Codice, nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile. Detta dichiarazione è già contenuta nel DGUE del Concorrente;
- f) **documento attestante la garanzia provvisoria**, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- g) per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, copia conforme della **certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione**;
- h) **Documento Attestante il pagamento del contributo ANAC**, di cui all'art. 11 del

presente Disciplinare;

- i) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al Concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il Concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema AVCpass, l'Amministrazione Aggiudicatrice può provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE.

I documenti contenuti nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" non devono fare alcun riferimento all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica, a pena di esclusione.

B. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

2. L'**Offerta Tecnica** deve contenere, **a pena di esclusione**:

- una **Relazione Tecnica**, suddivisa in capitoli, redatta in lingua italiana, con un numero massimo di 30 pagine (per pagina si intende una facciata di un foglio A4), copertina esclusa e indice compreso, utilizzando un carattere non inferiore a 11, e interlinea semplice, margini "normale" (superiore 2,5 cm, inferiore/destra/sinistra 2 cm), che sia coerente con quanto previsto nel Capitolato, allegato al presente Disciplinare, e che contenga lo sviluppo degli argomenti indicati al successivo art. 14, comma 6, del presente Disciplinare di Gara, in modo chiaro e conciso. Eventuali allegati tecnici, *brochure* o altra documentazione di tipo dimostrativo non sono oggetto di valutazione;
- copia di un **documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore**, in corso di validità.

3. L'Offerta Tecnica deve soddisfare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **a pena di esclusione**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

4. Nell'ambito della "*Busta B - Offerta Tecnica*", deve essere inserita **apposita dichiarazione**, con la quale il Concorrente deve attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6 di tale articolo.

5. In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella "*Busta B - Offerta Tecnica*" da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "*Busta A - Documentazione amministrativa*", deve essere prodotta nella medesima "*Busta B - Offerta Tecnica*" anche copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., del provvedimento di attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore.

L'Offerta Tecnica non può fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

6. Il Concorrente deve, a **pena di esclusione** dalla gara, inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante la Relazione Tecnica, firmata digitalmente, attraverso il Sistema.

C. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

1. Il Concorrente dovrà, a **pena di esclusione**, inviare e fare pervenire all'Amministrazione, attraverso il Sistema, quanto segue:
 - a. **Offerta economica generata dal Sistema**, secondo le procedure e le modalità che seguono;
 - b. **Offerta economica in formato .pdf**, redatta secondo lo Schema di Offerta Economica di cui **all'allegato sub 7** al presente Disciplinare, inserendola nell'apposita sezione dopo averla sottoscritta digitalmente.
2. L'Offerta economica **sub a.** contiene, **a pena di esclusione**, inseriti nell'apposita sezione del Sistema:

- I. **i singoli prezzi unitari offerti** (IVA esclusa e oneri sicurezza esclusi), già comprensivi del prezzo dei servizi accessori:

1	Prezzo unitario offerto in relazione al servizio di vigilanza fissa	(in cifre) €_____, all'ora, al netto dell'IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
2	Prezzo unitario offerto in relazione al servizio di vigilanza saltuaria di zona	(in cifre) €_____, al minuto, al netto dell'IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
3	Prezzo unitario offerto in relazione al servizio di vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o videosorveglianza	(in cifre) €_____, al mese, per obiettivo, al netto dell'IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
4	Prezzo unitario offerto in relazione al noleggio della periferica di collegamento	(in cifre) €_____, al mese, per obiettivo, al netto dell'IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
5	Prezzo unitario offerto in relazione al servizio di intervento su allarme	(in cifre) €_____, per intervento, al netto dell'IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze

- II.

Costi aziendali dell'Operatore concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	(in cifre) €_____, al netto dell'IVA
---	--------------------------------------

- III.

Costi aziendali dell'Operatore concernenti la manodopera	(in cifre) €_____, al netto dell'IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
--	--

I valori di cui ai punti I, II) e III) verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.

3. L' Offerta economica, **sub b.**, redatta secondo il modello All. 7 al presente Disciplinare, contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:
- a) **i singoli prezzi unitari offerti (IVA esclusa)** (che già comprendono il prezzo dei servizi accessori), che non potranno superare quelli indicati nella Tabella di cui all'art. 5, comma 7, del presente Disciplinare, espressa in cifre, con un numero di decimali non superiore a 2 (due);
 - b) **costi aziendali dell'Operatore concernenti l'adempimento dell'Operatore medesimo alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**
 - c) **costi dell'operatore relativi alla manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

Il Concorrente dovrà compilare l'Offerta economica di cui allo schema all. 7, sottoscriverla digitalmente e caricarla nel Sistema, inserendola nell'apposita Sezione del Sistema all'uopo predisposta.

4. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto al valore triennale posto a base di gara;
5. I valori offerti, al netto dell'IVA, dovranno essere indicati solo in cifre.
6. Si specifica che, in caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.
7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici o consorzi ordinari non ancora costituiti, l'Offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori raggruppati o consorziati.
8. Verranno prese in considerazione solo fino a 2 cifre decimali.
9. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di 2 decimali, tali valori saranno arrotondati dal Sistema per difetto se la 3° cifra è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la 3° cifra è compresa tra 5 e 9. Ad esempio: • 12,241 verrà arrotondato a 12,24; • 12,245 verrà arrotondato a 12,25;
10. La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice dovrà risultare congrua rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'Appalto.
11. In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella offerta economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, la fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore,

qualora non già prodotta nell'ambito della documentazione amministrativa o della documentazione tecnica, dovrà essere prodotta anche nella sezione dell'offerta economica in copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19 del d.P.R. 445/2000.

12. Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi unitari a base d'asta indicati nella Tabella di cui all'art. 5, comma 7, del presente Disciplinare.
13. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative.

Art. 15 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici, consorzi, GEIE)

1. Con riferimento alla "**Documentazione Amministrativa**", in caso di Operatori plurisoggettivi valgono le seguenti disposizioni.
2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE **non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
 - la Domanda di partecipazione, il DGUE e la Dichiarazione integrativa del Concorrente devono essere compilati e sottoscritti digitalmente da ogni componente del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE;
 - nella "*Busta A – Documentazione Amministrativa*" deve essere inserita apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE. Tale dichiarazione deve contenere **l'espresso impegno**, in caso di aggiudicazione, **a costituirsi giuridicamente** in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Domanda di partecipazione;
 - nella "*Busta A – Documentazione Amministrativa*" deve, altresì, sussistere un'apposita **dichiarazione**, sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio/GEIE (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, deve risultare la **specificazione delle parti del Servizio** che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Domanda di partecipazione.
3. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio/GEIE **già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
 - la Domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta dalla mandataria/capofila;

- il DGUE e la Dichiarazione integrativa del Concorrente devono essere presentati da ogni componente del raggruppamento/consorzio, GEIE;
 - in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio/GEIE, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", deve essere prodotta copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata/atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
4. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
- la Domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente dal consorzio;
 - il DGUE e la Dichiarazione integrativa del Concorrente dovranno essere presentati e sottoscritti digitalmente dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali Concorrenti.
5. Nel caso di Offerta presentata da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, valgono le seguenti regole speciali:
- la Domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta digitalmente:
 - a) ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune, **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**;
 - b) ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**;
 - c) dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara, **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**.
 - in tutte le sopramenzionate fattispecie, il DGUE e la Dichiarazione integrativa del Concorrente devono essere presentati e sottoscritti digitalmente da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, devono essere prodotte:

- a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - c) dichiarazione che indichi le parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dovranno essere prodotte:
- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - b) dichiarazione che indichi le parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo, devono essere prodotte:
- a) **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - b) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.
6. La documentazione amministrativa deve essere sottoscritta in formato digitale dal legale rappresentante dell'**Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato** a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell'ambito della Busta A anche copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della **fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore**.
7. Con riferimento alla "**Busta B – Offerta Tecnica**" e "**Busta C - Offerta Economica**", in caso di Operatori plurisoggettivi valgono le seguenti disposizioni:
- in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/ GEIE **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio/GEIE, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
 - in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/GEIE **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica potranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
 - in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare il Concorrente;
 - in caso di aggregazioni di imprese di rete, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta economica dovranno essere sottoscritti digitalmente con le modalità indicate al comma 5 del presente articolo.

Art. 16 (Modalità di valutazione delle Offerte)

1. L'Appalto è aggiudicato mediante il criterio selettivo **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95 del Codice.
2. La graduatoria è formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Criterio	Punteggio massimo
<i>Punteggio Tecnico (PT)</i>	70
<i>Punteggio Economico (PE)</i>	30
Totale (Ptotale)	100

3. In particolare, la migliore Offerta è determinata dal punteggio complessivo (**Ptotale**) più alto, che si ottiene sommando il "**Punteggio Tecnico**" (**PT**) e il "**Punteggio Economico**" (**PE**):

$$P_{totale} = PT + PE$$

4. Il "**Punteggio Tecnico**" sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PT = PT1 + PT2 + PT3 + PT4 + PT5 + PT6 + PT7 + PT8$$

dove:

PT: Punteggio Tecnico dell'offerta in esame;

PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6, PT7 e PT8: Punteggi Tecnici attribuiti ai vari criteri relativi al merito tecnico.

5. La somma dei punteggi attribuiti ai criteri PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, e PT6, PT7 e PT8 determinerà il totale del punteggio tecnico (**PT = max 70**).
6. Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico:

Rif.	CRITERI	PUNTEGGIO (MAX)
1.	MODELLO ORGANIZZATIVO PROPOSTO (modello organizzativo complessivamente proposto per l'espletamento del servizio, nel quale siano illustrate nel dettaglio le specifiche modalità di espletamento di ciascuna delle singole prestazioni oggetto di affidamento, nel rispetto di quanto previsto nel capitolato)	12
2.	PROCEDURE DI COORDINAMENTO E CONTROLLO (procedure interne di coordinamento e controllo proposte per lo svolgimento del servizio, con dettagliata indicazione della struttura gerarchica che verrà utilizzata per lo svolgimento del servizio, delle figure professionali presenti e delle relative qualifiche, e dell'interazione tra le medesime in termini di coordinamento dei rispettivi ruoli ed attività, e di controllo e supervisione sulle prestazioni oggetto del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato)	12

Rif.	CRITERI	PUNTEGGIO (MAX)
3.	<p>FORMAZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO (formazione del personale, con indicazione dei piani di formazione ed aggiornamento professionale del personale addetto alla vigilanza in materie quali: gestione emergenze antincendio, primo soccorso, sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i., corsi anti-terrorismo, informatica, inglese). L'offerente dovrà descrivere le modalità con le quali intende predisporre percorsi formativi e di aggiornamento per garantire l'adeguata conoscenza ed il costante aggiornamento del personale addetto al servizio sulla base dell'offerta tecnica presentata (con esclusione della formazione prevista per legge) in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ore di formazione previste; - modalità di verifica delle conoscenze acquisite; - ampliamento delle competenze del personale impiegato con riferimento a tutte le prestazioni oggetto dell'appalto; - tracciabilità della formazione effettuata; - crono programma della formazione in fase di avvio del servizio. 	10
4.	<p>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE (procedure per la gestione delle emergenze specificamente apprestate per rimediare alle situazioni di carattere critico e/o imprevisto che possano verificarsi nel corso dell'espletamento del Servizio). L'offerente dovrà descrivere attività, modalità di organizzazione, risorse e tempi per gestire e risolvere gli interventi di emergenza che si dovessero verificare in corso di esecuzione del servizio anche nel caso di eventuale ricezione contemporanea di più richieste.</p>	8
5.	<p>SISTEMI INFORMATIVI DI GESTIONE E SISTEMI DI COMUNICAZIONE (Sistemi informativi in uso al concorrente con evidenza delle funzionalità, dell'ambiente di sviluppo e dell'architettura proposta; sistemi di comunicazione che verranno utilizzati nello svolgimento del Servizio sia all'interno dell'organizzazione del Concorrente che verso l'esterno - Stazione Appaltante, Autorità di Pubblica Sicurezza, Servizio Sanitario, Vigili del Fuoco e via dicendo - con dettaglio delle specifiche tecniche di tali sistemi, della marca, del modello, delle prestazioni, dell'anno di acquisizione e del grado di interoperatività rispetto ai sistemi informativi di gestione, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato)</p>	14
6.	<p>PROPOSTA MIGLIORATIVA: progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza delle Strutture, quali sistemi di videosorveglianza e/o sistemi di chiamata di emergenza silenziosa (ad esempio, pulsanti anti-panico). In particolare, la Commissione valuterà il posizionamento, la numerosità e la tecnologia delle telecamere offerte, e l'utilizzo di sistemi di registrazione allineati al sistema tecnologico proposto. Resta inteso che le telecamere non potranno essere utilizzate quali sistemi di controllo, anche indiretto, dei lavoratori, e che l'Appaltatore dovrà procedere con le modalità e nelle forme di cui all'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), nonché in conformità alle prescrizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)</p>	10
7.	<p>PROPOSTA MIGLIORATIVA: miglioramento dei livelli minimi di servizio del Contact Center previsti nel Capitolato Tecnico</p>	2
8	<p>PROPOSTA MIGLIORATIVA: miglioramento degli strumenti di reportistica minimi previsti nel Capitolato Tecnico</p>	2

Rif.	CRITERI	PUNTEGGIO O (MAX)
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE		70

7. Con riferimento a ogni criterio, ciascun commissario attribuisce la valutazione di **“ottimo”**, **“buono”**, **“discreto”**, **“sufficiente”**, **“insufficiente”**, in base a quanto proposto dal concorrente.
8. Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente come riportato di seguito:

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese	1
BUONO	Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,75
DISCRETO	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	0,5
SUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
INSUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	0

9. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il suo giudizio, e quindi il coefficiente a ciascun concorrente, si calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e si assegna il valore 1 a quella che risulta più elevata riparametrando di conseguenza tutte le altre medie, secondo la seguente formula:

$$CR_{ij} = 1 * CM_{ij} / \max(CM_{ij})$$

Dove:

CR_{ij} = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo;

CM_{ij} = media dei coefficienti attribuiti, da ciascun commissario, al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo;

max(CM_{ij}) = media dei coefficienti risultata più elevata tra quelle assegnate a ciascun concorrente per il criterio j-esimo.

10. Una volta ottenuto il coefficiente riparametrato di ogni Concorrente si procederà all'attribuzione del punteggio del criterio con la seguente formula:

$$PT_{ij} = PT_{jmax} * CR_{ij}$$

Dove:

PT_{ij} = punteggio tecnico assegnato al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo;

PT_{jmax} = punteggio tecnico massimo attribuibile per il criterio j-esimo;

CR_{ij} = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo.

11. Il «**Punteggio Economico**» sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PE = PE1 + PE2 + PE3 + PE4 + PE5$$

dove:

PE: Punteggio Economico dell'offerta in esame;

PE1, PE2, PE3, PE4 PE5: Punteggi Economici attribuiti ai vari criteri relativi al merito economico.

12. La somma dei punteggi attribuiti ai criteri PE1, PE2, PE3, PE4 e PE5 determinerà il totale del punteggio economico (**PE = max 30**).

13. Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito economico:

Rif.	CRITERI	PUNTEGGIO (MAX)
1.	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA	27
2.	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA SALTUARIA DI ZONA	1
3.	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA CON COLLEGAMENTO A SISTEMI DI ALLARME O VIDEOSORVEGLIANZA	0,8
4.	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN RELAZIONE AL NOLEGGIO DELLA PERIFERICA DI COLLEGAMENTO	0,2
5.	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI INTERVENTO SU ALLARME	1
PUNTEGGIO ECONOMICO TOTALE		30

14. Specificatamente, per ciascun criterio di valutazione indicato nella tabella che precede, il relativo punteggio economico sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PE_{ij} = PE_{jmax} * ((BA - P_{ij}) / (BA - P_{min}))^n$$

Dove:

PE_{ij} = punteggio economico assegnato al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo;

PE_{jmax} = punteggio economico massimo attribuibile per il criterio j-esimo;

BA = prezzo a base d'asta;

P_{ij} = prezzo offerto dal concorrente i-esimo per il criterio j-esimo, che non può essere superiore al prezzo unitario posto a base di gara;

PE_{min} = prezzo minimo offerto per il criterio j-esimo, tra quelli offerti da tutti i concorrenti della procedura;

n= 0.5

15. Per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate 2 (due) cifre decimali. Si procederà pertanto a troncare le cifre alla 2 (seconda) cifra decimale.
16. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

Art. 17 (Svolgimento della Procedura)

A. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di aggiudicazione sarà avviata il giorno **11 marzo 2021**, alle ore 10:00 come indicato al **punto IV.2.7) del bando di gara**, da un Seggio di gara istituito ad hoc, che procederà, **in seduta pubblica**, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle Offerte tempestivamente presentate. Si ricorda che le eventuali Offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema e dunque non risulteranno presenti a Sistema;
- b) successivamente il Seggio di gara procederà, attraverso il Sistema, alla apertura delle "Buste A - Documentazione Amministrativa" accedendo all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola Offerta presentata, mentre le Offerte Tecniche e le Offerte Economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla Stazione Appaltante, né a Consip, né ai Concorrenti, né a terzi;
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 8;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle Offerte tecniche ed economiche) può assistere ogni Concorrente, collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della Procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*.

B. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte tecniche ed economiche dei Concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei Componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

C. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Adottato il provvedimento delle ammissioni ed esclusioni di cui al punto f) del paragrafo A, il Seggio di gara procede a consegnare gli atti alla Commissione aggiudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data è comunicata ai Concorrenti ammessi tramite il Sistema, procede all'apertura della busta concernente l'Offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procede all'esame ed alla valutazione delle Offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel Disciplinare.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 16.

Successivamente, la Commissione procede, in seduta pubblica, la cui data è preventivamente comunicata tramite il Sistema ai Concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione attraverso il Sistema:

- a) rende visibile ai Concorrenti i "punteggi tecnici" (**PT**) attribuiti alle singole Offerte tecniche;
- b) dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei Concorrenti;

- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle Offerte economiche, rende visibili i prezzi offerti. La relativa valutazione può avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 15 del Disciplinare.

La Stazione Appaltante procede, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le Offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul merito tecnico.

Nel caso in cui le Offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'Offerta tecnica, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità sono successivamente definite dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del miglior rapporto qualità/prezzo, la congruità delle offerte è valutata sulle Offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle Offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del Codice.

La Commissione, qualora individui Offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'Offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto relativo alla verifica delle anomalie.

D. SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle Offerte che appaiano anormalmente basse.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni Offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore Offerta anormalmente bassa. Qualora tale Offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive Offerte, fino ad individuare la migliore Offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al Concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'Offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'Offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le Offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

E. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, la Commissione giudicatrice, di intesa con il RUP, dichiara, in seduta pubblica, l'anomalia delle Offerte che, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni sono risultate, nel complesso, non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare che i costi della manodopera indicati dall'Aggiudicatario nella propria Offerta economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lett. d), del Codice.

Qualora nessuna Offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice, sull'Offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'Appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5, del Codice, richiede al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*.

F. DOCUMENTI COMPLEMENTARI

L'Istituto potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della Procedura medesima.

Sempreché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema *AVCpass*, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione ANAC 111/12, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi, la Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore.

L'Istituto potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella Dichiarazione integrativa del Concorrente.

Ai fini dei controlli sui requisiti di carattere speciale, saranno in ogni caso richiesti all'Operatore, anche attraverso il sistema *AVCpass*, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica,

finanziaria e tecnica:

- a)** con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 8, comma 6, lett. b), copia del certificato attestante il possesso della licenza di Istituto di vigilanza, rilasciata dalle competenti autorità;
- b)** con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 8, comma 7:
 - i. copia dei bilanci consuntivi (qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'Operatore Economico), compresi gli allegati, o di altri documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi finanziari interessati (con l'indicazione dei punti specifici dai quali sia possibile evincere il fatturato dichiarato, risultante dal Conto Economico - voce "Ricavi da vendite e prestazioni" e il rapporto tra attività e passività) che, alla data di riferimento, risultino depositati;
 - ii. in ogni caso, le fatture relative a servizi analoghi a quelli oggetto dell'Appalto, realizzati nell'ultimo triennio, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato, corredate da dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l'Impresa;
 - iii. in caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal revisore contabile, anche esterno alla società, o dal collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000:
 - che le fatture di cui all'elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;
 - quale sia l'ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA;
- c)** con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 8, comma 8:
 - i. in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme sottoscritta digitalmente dal Concorrente, dei certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti l'indicazione dell'oggetto del servizio, dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;
 - ii. in caso di committenti privati, originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme sottoscritta digitalmente dal Concorrente, dei contratti, o in via subordinata, della dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l'indicazione dell'oggetto del servizio, dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dall'Istituto, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

G. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'Appalto. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione Aggiudicatrice aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del Concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'Appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Il Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'Aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del Contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il Contratto è stipulato in modalità elettronica.

La garanzia fideiussoria deve essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e deve essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.

La stessa garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

Non è accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i Concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.

Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto altresì a presentare apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto nel Capitolato e nello Schema di Contratto. Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla Procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del Servizio. Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore deve presentare l'allegato al Contratto indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Sono a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'Affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Appalto, i contratti continuativi di cooperazione, Servizio e/o Fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.

H. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 18 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto

all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice, in caso di modifiche soggettive.

2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti massimi del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. La fissazione del limite massimo del 40% quale quota del contratto subappaltabile deriva dalle peculiari esigenze di sicurezza dell'Istituto, classificato tra i siti con speciali esigenze di sicurezza in base all'Allegato D, Sezione III, punto 3.b.1, del Decreto del Ministero dell'Interno 1° dicembre 2010, n. 269, che impongono una gestione non parcellizzata del Servizio, al fine di avere coordinamento pieno ed effettivo e un'efficiente realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo dei Servizi di vigilanza e sicurezza. L'eliminazione di una quota massima subappaltabile, o l'ampliamento della stessa oltre i limiti indicati, sarebbe infatti suscettibile di determinare una frammentazione nell'esecuzione dell'Appalto, idonea a svilire e compromettere le esigenze primarie di un coordinamento e controllo concreto ed unitario, inficiando in maniera sostanziale l'efficacia del servizio. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.
3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - l'Affidatario del subappalto non abbia partecipato alla Procedura;
 - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;
 - all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato il Servizio e le parti di Servizio che intende subappaltare, nei limiti massimi del 40% dell'importo complessivo del Contratto;
 - il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
5. L'Affidatario che si avvale del subappalto deve depositare il relativo Contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80

dello stesso Codice. Il Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve altresì allegare alla copia autentica del Contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
7. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
8. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
9. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - a) il subappaltatore è una micro o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.
10. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 10, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore medesimo.
11. L'Affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Appalto. La scelta di indicare il limite massimo del 20% di ribasso rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione è motivata, oltre che dall'esigenza di tutela dei livelli salariali minimi dei lavoratori impiegati dal subappaltatore nell'esecuzione dell'appalto, anche dalla necessità di garantire l'equilibrio sinallagmatico del contratto, con riguardo al contraente debole, (il subappaltatore), di un rapporto ontologicamente asimmetrico.
12. L'Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice. L'Affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Appalto, i Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.

Art. 19 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
 - e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
 - f. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/2010 e ss.mm.ii., e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
 - a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
 - c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 20 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:
 - a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
 - b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lett. a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

Art. 21 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai Concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal Concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il Concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del

Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del Concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'Appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.inps.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il Concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.inps.it, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del Concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal Concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà

applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'INPS, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO), il Dott. Claudio Carini, che potrà essere contattato al seguente indirizzo email claudio.carini@inps.it.

Il Responsabile del trattamento è il RUP dott. Roberto Paglialonga.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'Offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante *pro tempore* del Concorrente/Aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il Concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Art. 22 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)

1. Il rapporto contrattuale di cui al Servizio è regolato dalla legge italiana.
2. L'Affidamento di cui alla Procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal bando di gara, dal Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Contratto e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione del Servizio, l'efficacia del Contratto è subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali previsti dall'art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L'Aggiudicatario deve comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione

rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.

5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 23 (Ulteriori prescrizioni)

1. L'affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a. il presente Disciplinare si inserisce nello svolgimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all'individuazione dell'offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all'oggetto;
 - b. qualora a carico dell'Aggiudicatario emerga, successivamente all'aggiudicazione, una situazione di non correntezza contributiva nei confronti dell'INPS, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché delle rate di saldo è subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'INPS ai sensi delle prescrizioni che precedono;
 - c. l'Aggiudicatario della presente procedura è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*».
2. Per finalità di popolazione dell'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS e di ampliamento dell'offerta di mercato nelle casistiche di ricorso all'Albo, l'Aggiudicatario sarà iscritto d'ufficio all'Albo stesso ed ha la facoltà di richiederne in ogni momento la cancellazione.

Art. 24 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare e costituiscono parte integrante dello stesso:
 - **All. 1 - Schema di Contratto;**
 - **All. 2 - Capitolato Tecnico;**

- **All. 3 – Domanda di Partecipazione;**
- **All. 4 - Schema Documento di Gara Unico Europeo – (DGUE);**
- **All. 5 - Schema di Dichiarazione integrativa del Concorrente;**
- **All. 6 – Schema di dichiarazione integrativa dell'impresa ausiliaria;**
- **All. 7_Schema di offerta economica;**
- **All. 8 – Elenco istituti di credito;**
- **All. 9 - Documento di valutazione dei rischi da interferenza (DVRI);**
- **All. 10 – Elenco Strutture;**
- **All. 11 - Elenco del personale della vigilanza attualmente impegnato presso gli immobili della Direzione regionale Lombardia e della Direzione di Coordinamento metropolitano dell'INPS;**
- **All.12 - Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.**

3. La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito internet www.acquistinretepa.it e sul sito della Stazione Appaltante www.inps.it, nelle forme e nei termini di legge. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del CAD e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
4. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente Procedura mediante la proposizione di quesiti scritti che dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana ed oltre ad essere inseriti su piattaforma ASP, dovranno pervenire alla Stazione Appaltante, all'attenzione del Responsabile del Procedimento, via mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it di cui all'art. 2, da inoltrare entro e non oltre le ore **18:00 del giorno 19 febbraio 2021.**
5. Ai sensi dell'art. 74 comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate in forma anonima, sul sito internet www.acquistinretepa.it e sul sito della Stazione Appaltante www.inps.it.
6. Le repliche ai chiarimenti andranno ad esplicitare la *lex specialis* con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
7. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

8. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 25

(Regole di condotta per l'utilizzazione del sistema)

I Concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I Concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, da Consip e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'Offerta, i Concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, Consip, la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta all'affidamento del «*Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lombardia e della Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano dell'INPS*»

presente Disciplinare di gara, il MEF, Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.